



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 aprile 2023;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la legge 18 giugno 1998, n. 192, e, in particolare, l'articolo 9, così come modificato dall'art. 33 della legge 5 agosto 2022, n. 118;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la Comunicazione relativa all'applicazione dell'articolo 14 *bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottata con provvedimento del 12 dicembre 2006, n. 16218;

VISTA la segnalazione della Società Italiana degli Autori ed Editori, pervenuta in data 24 marzo 2023, in merito alla negoziazione con Meta Platforms Ireland Limited (di seguito Meta) di una nuova licenza avente a oggetto l'utilizzazione, sulle proprietà di Meta, delle opere oggetto dei diritti degli autori rappresentati da SIAE;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, Meta Platforms Technologies UK Limited e Facebook Italy S.r.l. (di seguito, indicate indistintamente “Meta”), sono tutte società del gruppo Meta e, tra queste, Meta Platforms Inc., con sede legale negli Stati Uniti è la società controllante a monte del gruppo.

Il gruppo Meta (precedentemente denominato Facebook) è attivo a livello globale nell’offerta, ai propri utenti, di piattaforme digitali c.d. *social*, di messagistica, funzioni, *app*, servizi, tecnologie e *software*. Tra le piattaforme *social* più diffuse a livello globale e in Italia si segnalano Facebook e Instagram.

Nel 2022, Meta ha sviluppato a livello mondiale circa 116 miliardi di dollari¹. Solo considerando la piattaforma Facebook, Meta ha registrato, nel 2022, una media mensile di utenti attivi pari a 2,6 miliardi e una media giornaliera pari a circa 2 miliardi².

2. La Società Italiana degli Autori ed Editori (di seguito, SIAE) è un ente pubblico economico a base associativa ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 gennaio 2008, n. 2.

L’attività di SIAE è disciplinata dalle norme di diritto privato e SIAE è un “*organismo di gestione collettiva*” (di seguito anche OGC), ai sensi della Direttiva 2014/26/UE del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi-territoriali per i diritti su opere musicali per l’uso *on-line* nel mercato interno; la SIAE opera nell’attività di gestione e intermediazione dei diritti d’autore, concedendo a tal fine le licenze per l’utilizzazione delle opere protette, riscuotendo i compensi per diritto d’autore e ripartendo i proventi che ne derivano.

¹ Cfr. *Meta Reports Fourth Quarter and Full Year 2022 Results* disponibile sul sito internet (<https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2023/Meta-Reports-Fourth-Quarter-and-Full-Year-2022-Results/default.aspx>).

² Cfr. *Meta Reports Fourth Quarter and Full Year 2022 Results* disponibile sul sito internet (<https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2023/Meta-Reports-Fourth-Quarter-and-Full-Year-2022-Results/default.aspx>).

II. I FATTI SEGNALATI

3. Nell'esposto in atti³, SIAE ha illustrato lo svolgimento delle negoziazioni con Meta, avviate sin da luglio 2022 e bruscamente interrotte in data 16 marzo 2023, volte alla stipulazione di un nuovo accordo, essendo quello precedentemente in essere giunto a scadenza (di seguito denominato, *Music Rights Agreement* o "MRA"), avente a oggetto l'utilizzazione sulle piattaforme di proprietà di Meta delle opere musicali tutelate da SIAE su mandato dei singoli autori.

Attraverso il MRA, più volte prorogato al fine di proseguirne l'efficacia nel periodo necessario a concludere le negoziazioni, le opere degli autori rappresentati da SIAE possono essere rese disponibili sulle piattaforme *social* di Meta, e in questa sede rilevano in particolare le piattaforme Instagram e Facebook.

L'utilizzazione di queste opere è oggetto di remunerazione, concordata tra le parti, che viene prima incassata da SIAE e poi, secondo le proprie procedure interne, ripartita tra i titolari dei diritti di autore interessati, al netto del compenso spettante alla stessa SIAE per l'attività di intermediazione svolta.

4. Secondo quanto affermato da SIAE, sin dall'inizio delle negoziazioni per la stipulazione del nuovo MRA, Meta avrebbe manifestato la volontà di introdurre un modello di remunerazione articolato in più componenti.

Una componente della remunerazione sarebbe stata calcolata sulla base del modello denominato "*revenue sharing*" o "*post-claim*", con pagamento da parte di META di un'aliquota sui ricavi direttamente legati alla quota parte dei c.d. *long-form* video contenenti pubblicità (vale a dire un video di durata pari, o superiore, a sessanta secondi che consente, quindi, l'inserimento di pubblicità) e specificamente identificati e rivendicati da parte di SIAE.

Una seconda componente sarebbe stata calcolata sul modello denominato "*flat fee*", corrispondente ad un importo forfettario per tutti gli altri utilizzi di musica, che tuttavia, secondo SIAE, rappresentano la gran parte dei contenuti diffusi sulle piattaforme di META (quali, ad esempio, nel caso di Instagram le musiche presenti e nelle c.d. *stories* e nei c.d. *reels*).

Soprattutto con riferimento alla *flat fee*, durante le negoziazioni sarebbero emerse, secondo SIAE, significative difficoltà per l'assenza di trasparenza da parte di Meta in merito ai criteri economici sottostanti alle proposte formulate, sui quali SIAE avrebbe più volte chiesto, senza esito, chiarimenti.

³ Doc. 1, Esposto SIAE, pervenuto in data 24 marzo 2023.

5. In particolare, dagli atti emerge che la stessa SIAE, tra gennaio e febbraio 2023, avrebbe elaborato, sulla base di mere stime, un proprio modello per il calcolo dell'importo relativo alla *flat fee*, condividendolo con Meta e chiedendo di avere accesso ai dati economici reali di Meta, in modo da pattuire nell'accordo una remunerazione proporzionata ai ricavi di Meta derivanti all'uso di tali contenuti.

In particolare, SIAE, in data 3 febbraio 2023, ha chiesto a Meta di fornire:

- i) i dati sui ricavi di Meta per territorio (o gruppi di territori);
- ii) l'incidenza dei contenuti musicali per ogni tipologia di sfruttamento⁴.

Meta ha tuttavia, nella *mail* del 9 febbraio 2023, radicalmente negato l'accesso a tali dati sia la proposta di SIAE⁵.

6. Il successivo 8 marzo 2023, SIAE, oltre a reiterare le richieste in merito agli elementi informativi sopra richiamati, ha formulato un'ulteriore proposta economica volta a venire incontro alla posizione di Meta⁶.

Meta ha fornito riscontro il 13 marzo 2023, ribadendo l'indisponibilità a fornire i dati economici richiesti, rigettando la proposta SIAE e formulando la loro ultima offerta per chiudere la negoziazione, da accettare entro e non oltre il 14 marzo 2023.

In questa *mail*, Meta ha altresì minacciato SIAE che, in assenza dell'accettazione dell'ultima offerta, avrebbe iniziato ad eliminare i contenuti tutelati da questa *collecting* dalle piattaforme Meta (ovvero, sostanzialmente Facebook e Instagram) a partire dal 15 marzo 2023.

In questo contesto, sono seguiti ulteriori tentativi di concordare un'ulteriore proroga delle negoziazioni, anche questi non andati a buon fine⁷.

In conclusione, con l'ultima *mail* disponibile, Meta ha interrotto definitivamente le negoziazioni, senza aver dato a SIAE i dati economici posti alla base della loro proposta economica e ha affermato la volontà di procedere all'eliminazione dei contenuti musicali riconducibili agli autori rappresentati da SIAE.

Ai fini del presente procedimento, si sottolinea che Meta ha dato effettivamente seguito nei giorni successivi alla minaccia di eliminare progressivamente tali contenuti dalle piattaforme di Instagram e Facebook.

⁴ Cfr. Doc. 1, Esposto SIAE pervenuto in data 24 marzo 2023, mail del 3 febbraio 2023 da SIAE a Meta.

⁵ Cfr. Doc. 1, Esposto SIAE pervenuto in data 24 marzo 2023, mail del 9 febbraio 2023 da Meta a SIAE.

⁶ Cfr. Doc. 1, Esposto SIAE pervenuto in data 24 marzo 2023, mail dell'8 marzo 2023 da SIAE a Meta.

⁷ Cfr. Doc. 1, Esposto SIAE pervenuto in data 24 marzo 2023, scambio di mail SIAE/Meta del 14, 15 e 16 marzo 2023.

III. VALUTAZIONI

III.1 Il possibile abuso di dipendenza economica

7. L’Autorità ritiene che le condotte precedentemente illustrate possano integrare un abuso di dipendenza economica, ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 192/1998, così come novellato dalla legge n. 118/2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), posto in essere da Meta nei confronti di SIAE.

A questi fini, vengono qui ripercorsi gli elementi costitutivi della fattispecie qui ipotizzata, ovvero:

- a) la sussistenza dello stato di dipendenza economica di SIAE nei confronti di Meta;
- b) l’abusività della condotta di Meta e
- c) la rilevanza per la tutela della concorrenza della fattispecie in esame.

a) Sulla sussistenza dello stato di dipendenza economica di SIAE nei confronti di Meta

8. L’articolo 9 della Legge n. 192/1998, vieta l’abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica, definita come *“la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti”*.

Inoltre, con specifico riferimento alle piattaforme digitali, la recente novella introdotta dalla legge n. 118/2022, ha stabilito la presunzione della sussistenza della dipendenza economica di un’impresa che utilizzi i servizi di intermediazione: *“Salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati”* (art. 9 della legge n. 198/1998).

9. In questo contesto, senza soffermarsi sugli altri servizi offerti da Meta, si evidenzia che Instagram e Facebook rappresentano le piattaforme digitali di *social network* di maggior rilievo negli Stati Uniti e a livello europeo, ivi inclusa l’Italia. Meta infatti è tipicamente qualificata come impresa dominante

o comunque dotata di una posizione preminente rispetto agli altri operatori proprio con riferimento all'offerta delle piattaforme *social*⁸.

Infatti, le piattaforme di *social network* Instagram e Facebook hanno un numero estremamente elevato di utenti attivi e, nel corso dell'indagine conoscitiva I53 *Big data*, è stato rilevato come in un solo minuto, la piattaforma Facebook possa registrare 3 milioni di condivisioni.

Alla luce di quanto precede, si ritiene che Meta abbia il requisito indicato dall'art. 9, comma 2, appena richiamato, ovvero di essere una piattaforma digitale che riveste un ruolo determinante “*per raggiungere utenti finali*”.

10. Per quanto riguarda SIAE, quest'ultima costituisce un'impresa che offre i servizi di intermediazione e gestione ai titolari dei diritti d'autore.

Per quanto in Italia SIAE sia la *collecting ex incumbent*, non si può non evidenziare che, in questo contesto, tra Meta e SIAE esista, a vantaggio della prima, un'enorme sproporzione in termini di potere di mercato e di dimensione economica.

La stipulazione degli accordi di licenza con le diverse categorie di utilizzatori, tra le quali Meta, è un tratto essenziale dell'attività di impresa di SIAE e, negli anni, l'utilizzazione delle opere *on line*, in particolare musicali, è un fenomeno di rilevanza crescente. Inoltre, nell'ambito delle piattaforme *social*, quelle digitali gestite da Meta, ossia Facebook e Instagram, sono tra le piattaforme più rilevanti.

Pertanto, attraverso la stipulazione della licenza con Meta, SIAE garantisce agli autori rappresentati la possibilità di raggiungere l'ampia categoria di utenti che utilizzano queste piattaforme *social*.

SIAE e Meta avevano, a tali fini, già stipulato una licenza che tuttavia, essendo venuta a scadenza, necessita di una riformulazione per consentire, a SIAE e agli autori da questa rappresentati, di continuare ad accedere alle più importanti piattaforme *social on line*.

In questo contesto, si ritiene che sia applicabile la presunzione, introdotta dalla legge di concorrenza 2021 all'art. 9 della legge n. 192/1998, in merito alla sussistenza di un rapporto di dipendenza economica, per cui SIAE versi in una situazione di dipendenza rispetto a Meta.

⁸ Cfr. la decisione del Bundeskartellamt del 2 maggio 2022, *Meta: paramount significance for competition across markets pursuant to Section 19a(1) of the German Competition Act*, decisione del 2 maggio 2022, Official convenience translation; Competition and Markets Authority, *Completed acquisition by Facebook, Inc (now Meta Platforms, Inc) of Giphy, Inc., Final report on the case remitted to the CMA by the Competition Appeal Tribunal*, 18 Ottobre 2022; nonché il procedimento in corso innanzi alla Commissione europea per una possibile violazione da parte di Meta dell'art. 102 TFUE (comunicato stampa della Commissione europea del 19 dicembre 2022, AT.40684 Facebook Marketplace).

b) Sulla possibile abusività della condotta di Meta

11. Nell'abuso di dipendenza economica, la illiceità della condotta può "... anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto" (art. 9, comma 2, della legge n. 192/1998).

Inoltre, sempre con riferimento alle piattaforme digitali, l'art. 9, comma 2 della legge n. 192/1998, la recente novella ha specificato che l'abusività della condotta può consistere anche "...nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualità del servizio erogato ...".

Orbene, premettendo che l'esemplificazione delle pratiche abusive di cui all'art. 9 non esaurisce le condotte che possono essere qualificate come tali, nel caso di specie l'Autorità ritiene che Meta potrebbe aver abusato dello squilibrio del potere di negoziazione di cui beneficia rispetto a SIAE e potrebbe aver posto in essere una pratica abusiva consistente nell'aver violato i doveri di buona fede, correttezza e trasparenza nella negoziazione della nuova licenza con SIAE. Infatti, dalla documentazione in atti emerge che Meta:

- i) non avrebbe fornito a SIAE tutte le informazioni necessarie per svolgere le negoziazioni nel pieno rispetto del principio di trasparenza ed equità;
- ii) avrebbe indebitamente interrotto le negoziazioni e attuato la minaccia di eliminare i contenuti tutelati da SIAE dalle proprie piattaforme *social*.

12. Sul primo profilo, ovvero la rilevanza della *disclosure* delle informazioni richieste da SIAE, giova richiamare, oltre l'art. 9 della legge n. 192/1998 nella parte in cui associa la pratica abusiva alla carenza informativa, l'evoluzione della normativa del settore dell'intermediazione dei diritti d'autore.

Questa normativa infatti ha, da un lato, attribuito una crescente importanza all'uso delle opere tutelate *on line* e, dall'altro, ha affermato sempre più la necessità che le negoziazioni si svolgano riducendo l'asimmetria informativa tra le parti, al fine di pervenire alla definizione di una remunerazione per l'utilizzazione delle opere ancorata ai ricavi dell'utilizzatore e all'uso effettivo delle stesse. Ciò al fine di assicurare che i titolari dei diritti possano, in maniera equa e proporzionata, beneficiare del "valore" creato dalla loro stessa opera. Al riguardo, si richiamano, in primo luogo, la Direttiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi (di seguito, Direttiva Barnier), recepita dal Decreto Legislativo n. 35/2017 e s.m., e la più recente

Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale (Direttiva Copyright), recepita dal Decreto Legislativo 177/2021⁹.

In questo contesto, lo svolgimento della negoziazione di una licenza che definisce la remunerazione per l'utilizzazione delle opere nelle piattaforme digitali, non può prescindere da una corretta *disclosure* di tutte le informazioni necessarie a stabilire un compenso, non solo per SIAE, ma in ultima analisi per gli autori da essa rappresentati, equo e, quindi, proporzionato rispetto ai ricavi che Meta trae dall'uso di quelle stesse opere.

13. Sul secondo profilo, ovvero la repentina interruzione delle trattative, si ritiene che Meta potrebbe avere abusato dello squilibrio contrattuale di cui beneficia nei confronti di SIAE avendo messo quest'ultima innanzi alla prospettiva di dovere accettare un'offerta economica la cui congruità SIAE non era in grado di apprezzare in assenza delle informazioni di cui sopra.

Inoltre, l'interruzione delle trattative ha determinato la rimozione da parte di Meta dei contenuti musicali tutelati da SIAE dalle piattaforme *social*, di modo che questi ultimi non fossero più fruibili dagli utenti di quelle piattaforme.

Non si può non rilevare che la condotta di Meta, e, in particolare, l'interruzione delle trattative con conseguente eliminazione delle opere degli autori tutelati da SIAE dalle piattaforme *social*, appare caratterizzarsi per la violazione dei canoni di buona fede, correttezza e trasparenza che devono invece permeare

⁹ Cfr. al riguardo, l'art. 22 del d.lgs. n. 35/2017 che così dispone: “1. Gli organismi di gestione collettiva, da un lato, e gli utilizzatori, dall'altro, conducono in buona fede le negoziazioni per la concessione di licenze sui diritti, scambiandosi a tal fine tutte le informazioni necessarie.

2. Gli organismi di gestione collettiva rispondono per iscritto senza indebito ritardo alle richieste degli utilizzatori specificando, fra l'altro, le informazioni che devono essere loro fornite per concedere una licenza. Ricevute tutte le informazioni pertinenti, tali organismi, senza indebito ritardo, concedono una licenza o forniscono agli utilizzatori una dichiarazione motivata in cui spiegano i motivi per cui non intendono sottoporre a licenza un determinato servizio.

3. La concessione delle licenze avviene a condizioni commerciali eque e non discriminatorie e sulla base di criteri semplici, chiari, oggettivi e ragionevoli ...

4. Le tariffe relative a diritti esclusivi e a diritti al compenso devono garantire ai titolari dei diritti una adeguata remunerazione ed essere ragionevoli e proporzionate in rapporto, tra l'altro, al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati, tenendo conto della natura e della portata dell'uso delle opere e di altri materiali protetti, nonché del valore economico del servizio fornito dall'organismo di gestione collettiva. Quest'ultimo informa gli utilizzatori interessati in merito ai criteri utilizzati per stabilire tali tariffe...”.

Cfr. anche l'art. 107 della legge 22 aprile 1941, n. 633, legge sul diritto d'autore (LdA), come modificato dal d.lgs. 177/2021: “I diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell'ingegno, nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, salva l'applicazione delle norme contenute in questo capo.

Gli autori, gli adattatori dei dialoghi, i direttori del doppiaggio e gli artisti interpreti e esecutori, inclusi i doppiatori, che concedono in licenza o trasferiscono i propri diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o di altri materiali protetti hanno il diritto, direttamente o tramite gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35 cui abbiano conferito apposito mandato, a una remunerazione adeguata e proporzionata al valore dei diritti concessi in licenza o trasferiti, nonché commisurata ai ricavi che derivano dal loro sfruttamento, anche tenendo conto, in quanto pertinenti, della particolarità del settore di riferimento...”.

le negoziazioni degli accordi, tanto più in un caso come quello di specie, caratterizzato da un grande squilibrio economico tra le parti interessate.

c) Sulla rilevanza per la tutela della concorrenza della fattispecie in esame

14. Come noto, l'art. 9 della legge n. 192/1998, prevede che l'Autorità possa intervenire in una fattispecie di abuso di dipendenza economica qualora "... *abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato...*".

All'uopo, si ritiene che la condotta di Meta qui in esame abbia un impatto che trascenda i meri rapporti contrattuali tra Meta e SIAE e possa recare un forte pregiudizio alle dinamiche competitive nei mercati dei diritti d'autore e dei diritti connessi a questi ultimi nonché un grave danno per gli utenti finali.

15. Infatti, la pratica abusiva qui ipotizzata, realizzata anche tramite l'arbitraria interruzione delle trattative, comprime significativamente la capacità competitiva di SIAE sui mercati interessati ed impedisce agli autori da quest'ultima rappresentati, che costituiscono una componente significativa degli autori attivi in Italia, di raggiungere la categoria di utenti, sempre più ampia, che fruisce delle piattaforme *social*.

Inoltre, dalla condotta di Meta potrebbero essere interessati anche gli autori rappresentati da altre *collecting* e che siano contitolari dei diritti con gli autori tutelati da SIAE.

A ciò si aggiunga che l'ostacolo all'accesso dei contenuti musicali tutelati da SIAE alle piattaforme di Meta non soltanto provoca un'eliminazione dei diritti d'autore per tale forma di utilizzazione, ma ha effetti negativi anche per la remunerazione dei diritti connessi dei produttori di opere musicali e di tutte le altre posizioni giuridiche tutelate nell'ambito della legge sul diritto d'autore. Non essendo infatti utilizzati i contenuti musicali, non maturano neanche i diritti in senso lato connessi a quelli dell'autore.

Infine, la pratica abusiva qui ipotizzata potrebbe limitare significativamente la possibilità di scelta dei consumatori finali, essendo privati della possibilità di fruire delle opere tutelate da SIAE che rappresentano una componente significativa dell'offerta musicale italiana e non solo.

In conclusione, si ritiene che l'abuso di dipendenza economica di Meta qui ipotizzato possa avere un impatto significativo per la tutela della concorrenza nei mercati interessati.

III.2 Le misure cautelari

16. Con riferimento alla pratica abusiva di Meta qui ipotizzata, si ritiene che ricorrano i presupposti per un intervento cautelare ai sensi dell'articolo 14 *bis* della legge n. 287/90, secondo cui: “*Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, l'Autorità può, d'ufficio, ove constati ad un sommario esame la sussistenza di un'infrazione, deliberare l'adozione di misure cautelari*”.

17. Con riferimento al *fumus boni iuris*, la documentazione agli atti induce a ritenere *prima facie* sussistente la pratica abusiva in esame.

In particolare, dallo scambio dalla corrispondenza tra Meta e SIAE in atti, risulta che SIAE ha chiesto le informazioni sui dati economici di Meta in modo da pervenire ad una remunerazione per l'utilizzazione delle opere proporzionata ai ricavi di Meta derivanti da tale utilizzazione e che tali informazioni le siano state negate.

Parimenti, dalla documentazione in atti emerge che Meta abbia posto SIAE innanzi alla scelta tra accettare l'ultima offerta, senza tuttavia, in assenza delle informazioni di cui sopra, poterne apprezzare la congruità, oppure rifiutare la proposta e avere preclusa qualsiasi possibilità che i contenuti musicali da essa tutelati potessero continuare a raggiungere i milioni di utenti che fruiscono delle piattaforme di Meta. Minaccia quest'ultima effettivamente attuata da Meta nei giorni successivi alla interruzione delle trattative.

18. Quanto al requisito del *periculum in mora*, la pratica abusiva qui ipotizzata appare idonea a determinare un danno grave e irreparabile alle dinamiche competitive nei mercati relativi all'intermediazione dei diritti d'autore per le utilizzazioni *on line* e, in quest'ambito, sulle piattaforme digitali di *social network*.

Come già evidenziato, la condotta in esame ha determinato che una componente significativa dell'offerta dei contenuti *on line* in Italia, ovvero quelle relative alle opere tutelate da SIAE, sia stata *ex abrupto* resa inaccessibile sulle più importanti piattaforme *social* attive in Italia.

L'interruzione della negoziazione sopra illustrata produce, quindi, un pregiudizio immediato sulle dinamiche competitive, incidendo in via diretta e indiretta su tutti i soggetti che compongono la filiera dei mercati dell'intermediazione dei diritti d'autore delle opere musicali, ovvero: gli autori, i soggetti che contribuiscono alla creazione dell'opera e la cui attività trova tutela nella legge sul diritto d'autore, sulle *collecting* che tutelano tali

diritti e gli utenti finali, privati della possibilità di accedere a una gamma molto significativa di opere.

19. Di qui la necessità di un intervento cautelare che garantisca la riattivazione di un processo di negoziazione tra Meta e SIAE nel rispetto dei canoni della buona fede, trasparenza e equità, al fine di pervenire, entro un termine ragionevole, alla conclusione di un accordo. In particolare, il processo di negoziazione dovrebbe fondarsi:

i) sulla tempestiva *disclosure* delle informazioni necessarie a pervenire ad una remunerazione proporzionata ai ricavi di Meta derivanti dalle utilizzazioni in esame e sulla piena condivisione dei modelli economici sottostanti alla elaborazione della stessa;

ii) sul pieno ripristino della disponibilità dei contenuti musicali tutelati da SIAE sulle proprietà di Meta per tutto il periodo necessario alla conclusione delle negoziazioni e comunque per tutta la durata del presente procedimento, applicando eventualmente *more tempore* il MRA.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 9, comma 3 *bis*, della legge 18 giugno 1998, n. 192, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, può attivare i propri poteri di indagine e istruttori e procedere alle diffide e sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti dell'impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso;

RITENUTO, pertanto, che le descritte condotte di Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, Meta Platforms Technologies UK Limited e Facebook Italy S.r.l. potrebbero configurare un abuso di dipendenza economica rilevante per la tutela della concorrenza e del mercato;

RITENUTO, inoltre, che sussista l'urgenza di avviare un procedimento volto all'eventuale adozione di misure cautelari, al fine di evitare che i comportamenti posti in essere da Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, Meta Platforms Technologies UK Limited e Facebook Italy S.r.l. consistenti nella pratica abusiva sopra illustrata, determinino danni gravi e irreparabili durante il tempo necessario per lo svolgimento dell'istruttoria;

DELIBERA

- a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti di Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, Meta Platforms Technologies UK Limited e Facebook Italy S.r.l. per accertare l'esistenza di una possibile violazione dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192;
- b) la fissazione del termine di giorni sessanta decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti, o da persona da essi delegata, nonché dai soggetti che hanno presentato le segnalazioni di cui in premessa, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Piattaforme Digitali e Comunicazioni del Dipartimento per la concorrenza 1 di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
- c) l'avvio del procedimento cautelare ai sensi dell'articolo 14 *bis* della legge n. 287/90, volto a verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti necessari all'adozione di misure cautelari atte a ripristinare e mantenere condizioni concorrenziali nel mercato interessato;
- d) la fissazione, nell'ambito del procedimento per l'adozione delle misure cautelari, del termine di giorni otto decorrenti dalla data di notificazione del presente provvedimento per la presentazione, da parte dei rappresentanti legali delle Parti, o di persone da esse delegate, di memorie scritte e documenti e della richiesta di audizione dinanzi al Collegio, che si svolgerà con le modalità successivamente comunicate [omissis]*, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Piattaforme Digitali e Comunicazioni del Dipartimento per la concorrenza 1 a di questa Autorità entro cinque giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento;
- e) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Gabriella Romano;

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

f) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Piattaforme Digitali e Comunicazioni del Dipartimento per la concorrenza 1 di questa Autorità dai legali rappresentanti delle parti o da persona da essi delegata;

g) che il procedimento deve concludersi entro il 31 dicembre 2024.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

Firmato digitalmente da

Guido Stazi

C = IT
Data e ora della firma:
04/04/2023 20:04:28

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

Firmato digitalmente da

Roberto Rustichelli

C = IT
Data e ora della firma: 04/04/2023 20:12:20